

## Un praticantato in apprendistato “alto” per l’integrazione tra università e lavoro

di Enrica Carminati

Una delle novità più significative previste dal Testo Unico dell’apprendistato – approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio – è rappresentata dalla possibilità di utilizzare il contratto di alto apprendistato non solo per acquisire titoli di alta formazione e ricerca, ma anche per accompagnare i giovani praticanti nella fase di formazione per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Per comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo ad intervenire in tal senso, è necessario indagare sulla condizione dei praticanti e sulla natura del rapporto che si instaura tra questi e il professionista presso cui svolgono tale attività. Per consolidata giurisprudenza, coerente rispetto alla posizione assunta dalla maggioranza degli Ordini professionali, il rapporto di praticantato, così come strutturato fino ad ora, non è riconducibile alle forme conosciute e codificate di lavoro subordinato, né al lavoro autonomo, ma si configura come quel peculiare rapporto di insegnamento che lega il giovane fresco di studi al professionista che si impegna a formarlo (in tal senso Cass. 29 gennaio 1973, n. 276, e Cass. 19 luglio 1997, n. 6645). Il praticante non assume verso il suo “maestro” nessun obbligo, se non quello di seguirne gli indirizzi con diligenza, dedizione e costanza. Proprio la finalità formativa giustifica la natura gratuita del rapporto. Sono i regolamenti della pratica o i codici deontologici dei singoli Ordini a prevedere che il professionista possa riconoscere al praticante dei rimborsi o dei sussidi, volti tuttavia non a compensarlo per l’attività prestata e l’eventuale apporto dato allo studio, ma unicamente a incentivarlo a proseguire con impegno il percorso intrapreso.

Tradotto in termini concreti ciò vuol dire che i praticanti, spesso giovani adulti, si trovano a permanere, anche per due, tre, o quattro anni, in una sorta di limbo, ossia in una fase della loro vita in cui certamente – se il loro “maestro” assume con serietà e deontologia l’impegno di formarli – ricevono in dono le chiavi per entrare nel mondo della professione, ma in cui, tuttavia, sono privi di tutele e impossibilitati ad emanciparsi dalle famiglie di appartenenza. Le più recenti indagini ci dicono che se più dell’80% dei praticanti frequenta lo studio professionale tutti i giorni e a tempo pieno, quasi la metà degli intervistati non riceve nessun incentivo economico, e, tra quelli che percepiscono un trattamento, più del 90% si dichiara fortemente insoddisfatto e circa il 70% è costretto a ricorrere sistematicamente al sostegno economico della famiglia (cfr. D. Di Nunzio, G. Ferrucci, S. Leonardi ( a cura di), *Professionisti: a quali condizioni?*, Rapporto di ricerca Ires, 2011, n. 3). Ecco allora perché proprio l’alto apprendistato può rappresentare la nuova via per avviare i giovani verso la professione.

La componente formativa del rapporto conserva centralità, è valorizzata dal ricorso ad un istituto che per sua natura ha carattere formativo. Il giovane apprendista riceve una retribuzione, che può essere simbolica all’inizio, per crescere parallelamente all’anzianità e all’apporto personale che lo stesso è in grado di dare allo studio. Inoltre, a differenza di quanto avviene oggi, il praticante sarebbe così tutelato sia sotto il versante previdenziale, sia sotto quello assicurativo.

Infinita è poi la potenzialità di uno strumento, l'alto apprendistato, che, mettendo in dialogo le università – o gli istituti formativi – da una parte e gli Ordini e gli studi professionali dall'altra, potrebbe consentire di realizzare dei moderni percorsi di alternanza tra scuola e lavoro, di anticipare l'ingresso dei giovani nel mercato e di risolvere il preoccupante fenomeno del disallineamento tra domanda ed offerta, ossia tra i profili che le università formano – non richiesti e non assorbibili dal mercato – e quelli che invece sono effettivamente richiesti.

Centrale e determinante per la concreta attuazione dell'istituto è il ruolo degli Ordini professionali, chiamati a dialogare con il legislatore ora e ad agire poi come ponte di raccordo tra l'università, i professionisti che rappresentano e i giovani in transizione tra la scuola e il lavoro.

*Enrica Carminati*

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Adapt – CQIA

Università degli Studi di Bergamo